

Oggetto: Approvazione atto aggiuntivo finalizzato alla proroga dell'affidamento alla Società SO.RI.SO s.r.l. della gestione del servizio di refezione scolastica dal 01/01/2012 al 31/03/2012

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.36/09, con cui veniva richiesto al suddetto di formulare i pareri di conformità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio alla Persona esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, e, nel contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che è in data 31.12.2011 scadrà la proroga dell'affidamento alla società SO.RI.SO. S.R.L. per la gestione del servizio di refezione scolastica;

Preso atto che:

- la proroga dell'affidamento di cui sopra è stata effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 23 bis della L n. 133/2008;
- l'art. 23 bis della L. 133/2008 è stato abrogato dal referendum popolare del giugno 2011;

Richiamato l'art. 4 del D.L. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011) contenente disposizioni inerenti l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al risultato del referendum popolare di giugno scorso ed alla normativa dell'Unione europea;

Ritenuto, al fine di meglio comprendere l'attuale quadro normativo in materia di affidamento *in house*, citare i passaggi più significativi dell'art. 4 del D.L. 138/2011 ovvero:

- **comma 1:** “...gli enti locali sono tenuti a verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”;

- **comma 2:** “all'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa”;
 - **comma 33-ter:**” ...con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:
 - a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
 - b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
 - c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo”;
 - **comma 13:** “...se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento”;
 - **comma 32:** “fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:
 - a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012....”;
- comma 32-bis.** “Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. ⁽⁴⁶⁾”

Al momento quindi:

- non vi sono i presupposti per adottare la delibera quadro di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.L. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011);
- vi è incertezza sulla definizione dell'importo soglia di cui al comma 13 dell'art. 4 del D.L. 138/2011; in quanto non è specificato se la soglia di Euro 900.000 è riferita alla totalità degli affidamenti *in house* oppure, se la società è composta da più enti come la SO.RI.SO. Srl, agli affidamenti effettuati da ciascun ente partecipante;

Ritenuto altresì, per integrare il quadro normativo succitato, ricordare quanto disposto dal sopraccitato articolo 14 comma 32 del D.L. 78/2010 e ss.mm. e ii. in merito alle società costituite dai comuni: “Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il

*31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo **non** si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:*

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.....”

Dato atto che dalla lettura di quest'ultimo comma, una volta ottemperato a quanto previsto al comma 2 dell'art. 4 del D.L. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011) e verificato l'esatta l'interpretazione della soglia di Euro 900.000, si può desumere che la società SO.RI.SO. Srl ha gli elementi per proseguire la propria attività anche oltre il 31 dicembre 2012;

Considerato tuttavia che l'orientamento prevalente della normativa di recente emanazione è teso a promuovere le liberalizzazioni in conformità ai dettami della normativa europea;

Preso altresì atto che anche il quadro di riferimento dei servizi pubblici locali è in continua evoluzione al punto che la stessa qualificazione del servizio di refezione scolastica quale servizio a rilevanza economica è messo in discussione da autorevoli esperti in materia;

Ritenuto pertanto, in un quadro normativo soggetto a costanti aggiornamenti e restrizioni in merito agli affidamenti *in house*, nonostante quanto disposto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010, attenersi a quanto stabilito dall'art. 4 comma 32 del D.L. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011) e prorogare l'incarico di fornitura del servizio di refezione scolastica alla società SO.RI.SO. SRL al 31 marzo 2012, in attesa di chiarimenti sull'importo soglia di Euro 900.000 ed all'adozione del decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno atteso per gennaio 2012;

Considerato che:

- quanto disposto nella convenzione in essere resta immutato;
- si rende pertanto necessario approvare, tramite atto aggiuntivo, la proroga della medesima;

Vista la bozza di atto aggiuntivo allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale con la lettera a) e ritenuta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. Di approvare per le ragioni espresse in premessa l'atto aggiuntivo alla convenzione vigente fra il Comune di Cerreto Castello e la società SO.RI.SO. Srl inerente la gestione del servizio di refezione scolastica presso la mensa di Cerreto Castello fino al 31 marzo 2012.
2. Di demandare al Responsabile competente l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento.
3. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione favorevole il presente atto, urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L.